

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>o</sup> SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CFA**

**(2018/2019)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 131/CFA- RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2018**

## **I COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ZANDA MATTEO E DELLA SOCIETÀ ASD MONASTIR KOSMOTO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6615/139PFII7-18/CS/GB DEL 29.1.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 49 del 26.4.2018)

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, è diretto alla riforma della decisione relativa al deferimento del Sig. Zanda Matteo e della A.S.D. Monastir Kosmoto, con conseguente affermazione della responsabilità di entrambi i deferiti per quanto agli stessi ascritto con l'atto di deferimento del 29.1.2018 comminando ai medesimi le sanzioni richieste innanzi al giudice di primo grado (sei mesi di squalifica quanto al calciatore Zanda Matteo e tre punti di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 500,00 quanto alla A.S.D. Monastir Kosmoto) ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.

Nel merito, la Procura Federale deduce l'erroneità della decisione di primo grado assumendo che i fatti di causa dimostrerebbero che il Sig. Matteo Zanda, presentando all'Autorità Giudiziaria Ordinaria l'atto di querela, ancorché poi rimessa, nei confronti dei tesserati Michele Pili, Antonio Pili e Simone Calaresu senza la preventiva autorizzazione federale, aveva violato il vincolo di giustizia di cui al secondo comma dell'art. 30 dello Statuto Federale, con conseguente responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 4, comma 2, della A.S.D. Monastir Kosmoto. In particolare, la Procura Federale lamenta la tesi del giudice di primo grado che il Sig. Zanda doveva essere prosciolto "per difetto dell'elemento soggettivo". La procura Federale ricorda che il giorno 12.3.2017 prima della gara U.S. Tonara/A.S.D. Monastir Kosmoto il Sig. Zanda e altri tesserati di quest'ultima Società erano stati aggrediti fisicamente e verbalmente da alcuni tesserati della U.S. Tonara. In conseguenza di tali fatti i Sigg. Zanza e Cordeddu avevano presentato ai Carabinieri una denuncia-querela nei confronti di questi ultimi poco importando che successivamente l'avevano ritirata. Dai fatti di causa è emerso che la denuncia-querela sarebbe stata presentata senza l'autorizzazione federale non potendosi considerarsi tale l'e-mail che il Presidente della A.S.D. Monastir Kosmoto aveva inviato al Presidente Regionale FIGC Sardegna, non solo perché non pervenuta all'Organo competente sia perché priva dell'indicazione dei soggetti che intendevano presentare querela. Di qui, la violazione delle norme sopraindicate e la richiesta di riforma della decisione di primo grado.

Nel corso del giudizio di appello sia il Sig. Zanda che la A.S.D. Monastir Kosmoto hanno presentato delle controdeduzioni difensive in cui in primo luogo si è sottolineato che i fatti di causa si sono svolti in un luogo diverso dal terreno di gioco; in secondo luogo, trattandosi, ad avviso dei resistenti, di un comportamento premeditato dei tesserati della U.S. Tonara, la normativa in tema di vincolo di giustizia non sarebbe applicabile tanto più che i fatti di causa erano avvenuti solo in occasione e prima della gara ma per "ragioni meramente riferibili a questioni personali" con la conseguenza che "la vittima può adire la giustizia ordinaria senza travalicare il vincolo di giustizia". In terzo luogo, i resistenti assumevano "l'insindacabile buona fede del Sig. Zanda" come era dimostrato dalla richiesta, da parte del Presidente della A.S.D. Monastir Kosmoto, dell'autorizzazione federale a

procedere poco importando che il Presidente della Società avesse trasmesso la richiesta a un'autorità diversa da quella competente. Tale errore di trasmissione non potrebbe comunque essere imputato al Sig. Zanda. Sempre con lo stesso motivo i due resistenti assumevano che il vincolo di giustizia si può ritenere violato solo in caso di "assoluta certezza della volontà di eludere il dovere di richiedere l'autorizzazione" che nel caso di specie non sussisterebbe stante la formalizzazione della richiesta di autorizzazione: l'invio della richiesta di autorizzazione "deve essere considerato una scriminante rendendo così non punibile il comportamento in ragione della buona fede del tesserato che, così agendo, ha dimostrato, seppur errando, di non aver voluto eludere la normativa federale". A sostegno di tale assunto la difesa dei resistenti ha ricordato precedenti di questa Corte nel senso ora indicato (il caso Cellino c Grassadonia). In quarto luogo, la difesa dei resistenti ha evidenziato che la normativa in tema di vincolo di giustizia non è applicabile in materia pendente ove "l'apparato della FIGC non è in grado, per carenza di adeguata normativa o per mancanza di organi competenti, di spiegare un intervento diretto e concretamente tutelante sicché, in questi casi, nessun contrasto può dirsi configurabile fra ordinamento statale e federale, svolgendo quest'ultimo unicamente una funzione non concorrente ma complementare e suppletiva". Poiché tutte queste considerazioni ricorrerebbero nel caso del Sig. Zanda il quale ha agito in modo legittimo, "ritenendo di essere vittima di reato", e "ha fatto quanto in suo potere per operare nel rispetto della normativa federale". Da ultimo, la difesa dei resistenti insiste sulla sussistenza nel caso di specie degli estremi dell'errore scusabile che può essere escluso solo se "l'agente abbia voluto commettere una determinata azione con la certezza di commettere l'illecito". Sempre la difesa dei resistenti aggiunge che la buona fede del Sig. Zanda è dimostrata dal fatto che lo stesso aveva presentato la querela "con l'assoluta convinzione di aver richiesto l'autorizzazione nelle forme corrette" anche perché "la legittimità dell'azione gli era stata garantita dal Presidente della Società". Alla luce di tutte queste considerazioni la difesa dei resistenti ha chiesto la conferma della decisione del giudice di primo grado; in subordine, che la sanzione fosse contenuta nei limiti del minimo edittale qualora non potesse essere inflitta al Sig. Zanda la sola pena dell'ammonizione.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo della Procura Federale non merita accoglimento in quanto la decisione impugnata appare immune da errori e da vizi logici. Infatti, la decisione di primo grado ha evidenziato correttamente le circostanze che comprovavano la buona fede del calciatore Matteo Zanda. Quest'ultima, dopo essere stato aggredito fisicamente e verbalmente da parte di tesserati della U.S. Tonara, aveva presentato la denuncia-querela dopo essersi consultato con il Presidente della Società di appartenenza il quale ha poi inviato una richiesta di autorizzazione al Presidente Regionale FIGC Sardegna. Da quanto è dato di capire dagli atti di causa, il Sig. Zanda ha presentato la denuncia-querela solo dopo che il Presidente della sua Società gli ha riferito di aver richiesto l'autorizzazione al Presidente Regionale FIGC Sardegna. Alla luce di questi fatti la buona fede del Sig. Zanda appare evidente, non potendosi imputare allo stesso l'errore di trasmissione, né le altre circostanze addotte dalla Procura Federale. In altre parole, il fatto che il Sig. Zanda abbia presentato la querela solo dopo che il Presidente della sua Società gli aveva riferito di aver richiesto l'autorizzazione, è la prova più lampante che il calciatore non aveva nessuna intenzione di violare il vincolo di giustizia, sicché è da escludersi qualunque intenzionalità o dolo specifico. In secondo luogo, sulla base degli stessi fatti è altrettanto lampante la buona fede del calciatore.

Non essendo stata dimostrata dalla Procura Federale né l'intenzionalità del calciatore di eludere il vincolo di giustizia né la mala fede del suo comportamento, il Sig. Matteo Zanda non può essere ritenuto responsabile dei fatti a lui ascritti e, di conseguenza, non è ipotizzabile neanche una responsabilità oggettiva della Società di appartenenza. Ne consegue la conferma della decisione di primo grado e del conseguente proscioglimento dei deferiti dagli addebiti agli stessi ascritti. Non vi è luogo per pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

### III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **3. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PARIS GIANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PUGLIELLI PIERO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

Con ricorso del 17.5.2018 la S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. ha gravato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018, che ha irrogato le sanzioni in epigrafe indicate ai soggetti ivi menzionati.

Il ricorso, tuttavia, non risulta essere stato comunicato dalla ricorrente alla Procura Federale, come prescritto dall'art. 33, comma 5, C.G.S., dovendosi qualificare nella fattispecie la Procura medesima quale controparte in senso tecnico della ricorrente, posto che il giudizio tra origine da un deferimento dell'Organo inquirente.

In ragione di tale omessa comunicazione il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e tale dichiarazione esime il Collegio dall'esame del merito del medesimo.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL CALC. CORSINI BRUNO HENRIQUE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA' US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4737/1083 PF 16 17/GM/GP/MA DEL 30.II.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata l'8.3.2018 con Com. Uff. n. 49/TFN, pronunciando sul deferimento del Procuratore Federale a carico della A.S.D. Kaos Futsal, dei signori Angelo Barbi e Marco Calzolari, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore del detto sodalizio, nonché di numerosissimi calciatori, mentre irrogava nei confronti di tutte le altre parti le sanzioni previste nel ricordato provvedimento, disponeva *“lo stralcio della posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique, in relazione alla quale rinvia(va) il procedimento per la discussione alla riunione del 19.4.2018.....mandando alla Segreteria di questo Tribunale di dare avviso alla parte”*.

Le statuizioni (di condanna) contenute nella pronuncia in richiamo venivano impugnate da tutte le parti sanzionate; la Corte Federale d'Appello - Terza Sezione, con decisione pubblicata il 27.4.2018 con Com. Uff. n. 106/CFA, accoglieva i proposti gravami, totalmente riformando la decisione di primo grado.

Tornando alla posizione che qui interessa, nella già ricordata seduta del 19.4.2018, il Tribunale Federale Nazionale, adottando statuizione conforme a quella precedente appellata, accoglieva il deferimento nei confronti del calciatore Bruno Henrique Corsini squalificandolo per 1 anno, esclusa l'ammenda, ritenendolo responsabile della violazione degli artt. 7 e 9 C.G.S. come si evince dalla motivazione del provvedimento nella quale, tuttavia, le disposizioni regolamentari in richiamo non vengono espressamente richiamate.

Il primo giudice riteneva pacifico che il Corsini fosse consapevole degli illeciti svolti dall'Agenzia di Servizi denominata “Interamna International”, per fargli ottenere la cittadinanza italiana,

che, pertanto, sarebbe stata richiesta, con il concorso del calciatore, tramite mezzi fraudolenti ed inesistente residenza in Italia.

Avverso la detta decisione proponeva tempestivo appello il soccombente Corsini; la relativa discussione veniva fissata dalla Corte nella seduta del 21.6.2018 nella quale comparivano l'avv. Simone Andreozzi per l'appellante chiedendo l'accoglimento del gravame, e l'avv. Giorgio Di Maio per la Procura, che ne sollecitava la reiezione, deducendo, in particolare, con risultanza debitamente verbalizzata, che il Corsini Bruno Henrique era sottoposto ad indagine come da ordinanza di custodia emessa dal GIP su richiesta del PM della Repubblica di Nola, pagg. 16 n. 44, 24 n. 44, 29.

Il documento, sulla non opposizione dell'altra parte che pure ne contestava la corrispondenza al vero, veniva acquisito agli atti del processo.

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente valutare la dedotta affermazione in fatto del rappresentante della Procura, per la verità fin troppo vivacemente resistita dal difensore dell'appellante.

In effetti, l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Nola, d.ssa Daniela Critelli, individua quali indagati nel procedimento avente ad oggetto condotte illecite per consentire ad individui stranieri – in gran parte calciatori – di diventare cittadini italiani, soltanto i sigg.ri Michele Di Maio e Vanderlei Luis Sonda, mentre l'appellante Corsini, al pari di numerosissimi altri soggetti (ben 111!), è soltanto indicato fra le persone che hanno presentato istanza per conseguire la cittadinanza italiana sulle quali i due (soli) indagati ponevano in essere, con più azioni esecutive, un medesimo disegno criminoso.

Infine, quanto alla pagina 29, come sopra espressamente richiamata dal rappresentante della Procura, va decisamente e sorprendentemente precisato che unico indagato risulta il già nominato sig. Sonda accusato della violazione di numerose disposizioni legislative, mentre il Corsini – forse confuso con altro Henrique – nemmeno viene nominato!

Tanto doverosamente premesso, sempre in via preliminare, è opportuno ricordare il dispositivo del provvedimento oggi gravato, del seguente testuale tenore: *“Il TFN-SD, letto il deferimento, lo accoglie e per l'effetto infligge al calciatore Corsini B.E. la squalifica di anni 1 (uno); nulla a titolo di ammenda”*, senza ulteriori precisazioni.

In relazione a tale pronuncia, il primo motivo dell'odierna impugnazione eccepisce che l'appellante Corsini *“non è stato deferito per la violazione degli artt. 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo) e 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS), ma unicamente per l'asserita violazione delle norme di cui agli art. 1 bis n. 1 e 5 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 10, comma 2 (diritti e doveri in materia di tesseramento) del C.G.S.”*, evidenziando che la condanna era intervenuta in relazione a comportamenti riconducibili sotto i, non contestati, artt. 7 e 9 C.G.S..

La censura appare fondata in virtù del divieto, condiviso da questa Corte con la già richiamata decisione 19.4.2018, Com. Uff. 106/CFA, di infliggere condanne in relazione a violazione diverse da quelle sulle quali è promossa l'accusa.

Del resto, la Procura federale, gravata dal relativo onere, non ha offerto alcun elemento di prova, né in relazione al commesso illecito, né della pretesa associazione delittuosa, rilevando, in particolare sotto il primo profilo, che gli atti del procedimento non individuano alcuna gara il cui esito sarebbe stato alterato da condotte poste in essere dall'appellante Corsini.

Ritiene, al riguardo, il Collegio, uniformandosi al convincimento già espresso in altra sede, che le violazioni delle norme disciplinanti il tesseramento di calciatori e dirigenti non integrino l'ipotesi dell'illecito sportivo, tanto che le pur numerose pronunce rese in proposito degli Organi della Giustizia sportiva mai hanno affacciato siffatta ipotesi.

Queste insuperabili risultanze processuali conducono alla positiva deliberazione del primo motivo di gravame che, pertanto, assorbe gli altri proposti dalla parte.

Tuttavia il Collegio, per completezza decisionale, si induce ad esaminare gli ulteriori rilievi svolti dal ricorrente, ritenendoli, a loro volta, pienamente fondati.

La contestata violazione dell'art. 10, comma 2, C.G.S., si manifesta non provata in quanto il calciatore Corsini, per ottenere il tesseramento, ha prodotto un passaporto italiano valido e non scaduto, sicchè a quel momento, come peraltro anche allo stato attuale, il reclamante era ed è a tutti gli effetti cittadino italiano.

Quanto alle violazioni dell'art. 1bis n. 1 e dell'art. 3, 2° comma del medesimo Codice, basterà osservare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, che l'odierno appellante, al pari degli altri calciatori deferiti ed oggetto della più volte richiamata pronuncia di questa Corte, non ha svolto alcuna attività truffaldina onde conseguire la cittadinanza italiana, limitandosi a richiedere le prestazioni della

ricordata agenzia di servizi Interamna International, così come riconosce l'ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Nola che individua in via esclusiva, quali autori dell'attività illecita, il titolare della agenzia sig. Luis Vanderlei Sonda, nonché il funzionario del Comune di Brusciano, sig. Michele Di Maio, rendendo il Corsini non solo estraneo ai reati commessi da costoro, ma nemmeno provato alcun contatto o accordo con gli stessi.

Per tutto quanto sopra esposto, il proposto appello va accolto al pari di quello già positivamente deliberato da questa Corte con il provvedimento di cui al C.U. 106/CFA dal quale il Collegio non ha motivo di dissentire e discostarsi.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corsini Bruno Henrique e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **5. RICORSO DEL CALC. FREY DANIEL NICOLAS (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018)**

Il calciatore Frey Daniel Nicolas, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 propone ricorso avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 3 NOIF a seguito del deferimento del Procuratore Federale - nota 6692/325 pf 17 18/gp/gt/ag del 31.1.2018 come da delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018.

La Procura Federale deferiva il calciatore Frey Nicolas Daniel per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 delle NOIF in ragione della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico che rilevava il tesseramento del calciatore Frey emesso in violazione di quanto disposto dall'art.40 comma 3 delle NOIF.

L'Ufficio acquisiva la documentazione relativa al tesseramento, comprensiva del certificato di residenza nell'ambito della Regione Toscana e accertato che il calciatore Frey aveva partecipato in posizione di tesseramento irregolare a 13 gare del Campionato Giovanissimo Regionale 2002 con la squadra della Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 e la inviava alla Procura Federale che procedeva con il deferimento.

Dinnanzi al Tribunale compariva il rappresentante della Procura Federale mentre non compariva il calciatore Frey pur regolarmente convocato.

La tesi sostenuta dalla Procura Federale è fondata sulla previsione normativa di cui all'art. 40 comma 3 NOIF che testualmente recita " Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore."

La Procura richiedeva la squalifica di tre giornate di gara, a fondamento della propria tesi, produceva la documentazione idonea da cui risultava che il calciatore era residente nel comune di Concorezzo (MB) fino al 13.10.2016 e che solo a partire da tale data aveva ottenuto la residenza presso il comune di Seravezza (LU) e pertanto avrebbe potuto tesserarsi soltanto a partire dal 13.4.2017 contestando quindi le gare disputate con la Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 a partire dall'8.1.2017.

Il Tribunale riconosceva la responsabilità del calciatore e riconosciuta la continuazione elevava la sanzione di 8 giornate di squalifica .

Il calciatore Frey proponeva ricorso evidenziando come non avesse mai ricevuto comunicazione del procedimento a suo carico e soltanto il 10.5.2018 riceveva la comunicazione ex art 35 comma 1 C.G.S. e che da tale data decorrevano i termini di impugnativa ex art 37 comma 1 lett. a) C.G.S..

Nel merito il ricorrente sosteneva l'errore scusabile nel quale era incorso in ragione delle differenti fonti disciplinanti la fattispecie dedotta, ovvero l'art. 40 comma 3 e l'art. 111 comma 1 delle NOIF.

In ragione di tali fatti documentati il ricorso è innanzitutto ammissibile superando il limite temporale. Nel merito lo stesso è supportato da idonee motivazioni tali da ritenerlo parzialmente accoglibile.

Infatti, da quanto versato in atti appare evidente come la fattispecie in esame sia da ricondurre all'art. 111 comma 1 delle NOIF che testualmente recita "Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare."

Ora, è evidente che il ricorrente sia caduto in errore scusabile ritenendo applicabile l'art. 111 delle NOIF ragione per cui stante la buona fede dimostrata nel rispettare le disposizioni vigenti appare congruo applicare la riduzione della sanzione elevata a 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Frey Daniel Nicolas, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL CALC. CESARO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTI CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8647/499 PF117-18 MS/CS/VDB DEL 15.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 414/TFT dell'11.5.2018)**

1.- Con atto del 15.3.2018, la Procura Federale deferiva innanzi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, tra gli altri, Cesaro Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), per rispondere (testualmente):

a) *"...della violazione di cui all'art.1bis, del CGS, in relazione all'art.92, comma 1, delle NOIF, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017 con la società ASD Montecelio 1964 (ora ASD Monte Grotte Celoni 1964), in ragione dell'accertato abbandono della propria squadra a partire dal 2.01.2017 sino al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo telegramma nelle date 31/0'3/2017, 4/04/2017 e 20/04/2017, senza fornire alla società di appartenenza idonea giustificazione;*

b) *...della violazione dell'art.1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 37 e 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver partecipato, dal mese di novembre 2016 al mese di aprile 2017, a un torneo di calcio a 8, privo di autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e senza il nulla osta della società di appartenenza;*

c) *...della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art.43, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e agli artt.29, commi 2 e 3, e 34, commi, lette. A), e 2 delle NOIF, per aver concluso, sebbene fosse calciatore "non professionista", un accordo verbale di carattere economico con la società ASD Montecelio 1964 (ora Monte Grotte Celoni 1964), all'epoca partecipante al Campionato di Eccellenza del C.R. Lazio, e per aver percepito, in forza di detto accordo, dalla società predetta, nel mese di luglio 2016, la somma di € 3.000,00 a titolo di incentivo al tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017, nonché, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, l'importo mensile di € 500,00 e, nel mese di dicembre 2016, l'importo di € 400,00, a titolo di compensi/rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni sportive relative alla stagione 2016/2017".*

2.- Nella riunione del 10.5.2018 2018 la Procura Federale riferiva di aver raggiunto con gli altri

deferiti gli accordi di rito ex art. 23 del CGS e, assente il Cesaro, concludeva per l'accoglimento del deferimento nei confronti di costui.

Ritenuta congrua la citata sanzione concordata ex art. 23 CGS, il Tribunale adito dichiarava il Cesaro responsabile degli addebiti disciplinati ascrittigli e, accogliendo le conclusioni della Procura Federale, gli infliggeva la squalifica di mesi sei.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 414 dell'11.5.2018.

3.- Avverso questa decisione ha proposto reclamo il Cesaro con atto 17/18 maggio 2018, evidenziando che nell'ultimo scorcio del 2016 aveva informato la Società ASD Montecelio di non poter più partecipare agli allenamenti della squadra, in quanto il suo orario di lavoro non lo consentiva (rileva che l'allenatore precedente era anche il suo datore di lavoro che, ovviamente, in tale duplice veste, gli concedeva i necessari permessi pomeridiani).

La difesa del Cesaro ha anche posto in rilievo che il suo Assistito vive da tempo in un condominio composto da 18 palazzine il che comporta, in assenza del servizio di portierato e di una indicazione specifica della palazzina e dell'interno (Pal. B n.18 interno 7), che la corrispondenza non possa essere agevolmente recapitata: conforta il rilievo l'assenza di prove in ordine all'avvenuta ricezione dei citati telegrammi lanciati dalla Società.

Dopo aver evidenziato che le somme percepite, per un totale inferiore ad € 7.500,00, erano da ritenere un mero rimborso spese, la difesa del Cesaro ha contestato la sproporzione della sanzione comminata e ha concluso per l'annullamento della decisione e, in via graduata, per la rideterminazione della sanzione.

Nella riunione del 21.6.2018 questa Corte, uditi il rappresentante della Procura Federale e il difensore del ricorrente, si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.- Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

Acclarato in punto di fatto che:

a) all'epoca dei fatti e in precedenza il Cesaro lavorava alle dipendenze del Sig. Alessandro Amici che, sino al suo esonero avvenuto nel dicembre 2016, era anche l'allenatore della ASD Montecelio, sicché per tale motivo il Cesaro fruiva dei necessari permessi per prendere parte agli allenamenti della squadra, in orari pomeridiani di lavoro;

b) non v'è prova alcuna che i telegrammi di convocazione lanciati dalla Società siano stati effettivamente recapitati al Cesaro;

c) i compensi corrisposti al Cesaro sono sempre stati di entità modesta e per un totale inferiore ad € 7.700,00,

nella vicenda in scrutinio va ridimensionata, in termine di valore, l'offensività delle contestate violazioni e valorizzata, per converso, la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente sin dalla fase istruttoria, il che ha agevolato le indagini e l'opera dell'organo inquirente.

Atteso, poi, che l'art. 16, comma 1, del CGS prescrive che *"Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva"*, appare conducente valorizzare detta condotta e, in conseguenza, accogliere parzialmente il ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesaro Andrea, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA USD RIVAROLESE 1919 - ASD VALDIVARA 5 TERRE DEL 3.12.2017** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 54 del 22.3.2018)

1.- Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, interessato dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND di pronunciarsi sulla validità del tesseramento, di tre calciatori di nazionalità nigeriana, da parte della ASD Valdivara 5 Terre, nella riunione del 19.3.2018 dichiarava nullo il tesseramento dei prefati calciatori, schierati nel corso della gara del Campionato di Eccellenza Ligure disputata il 3.12.2017 contro la USD Rivarolese 1919.

Avverso la suindicata decisione proponeva ricorso la ASD Valdivara 5 Terre, deducendo l'erroneità del provvedimento di prime cure per la totale assenza di alcun vincolo tra i calciatori Iraanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejaianibu Abiola Bankale e Olanisakin Taiwa e società affiliate alla

Federazione nigeriana, come documentato dalla certificazione rilasciata da questa su formale richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.

Nella seduta del 23.4.2018, questa Corte accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata e dichiarava validi i tesseramenti cennati.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.107/CFA del 27.4.2018.

**2.-** Con atto 23.5.2018 l'A.S.D. Valdivara 5 Terre ha proposto ricorso per revocazione, al fine di conseguire -in riforma della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l'annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell'incontro (1-1).

Nel corso della riunione fissata per il 23.4.2018, il Patrono della ricorrente si è riportato alle argomentazioni svolte nel suo libello, illustrandole e integrandole, ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il rappresentante della Procura Federale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa che vengano ultimate le indagini che interessano i medesimi soggetti e sullo stesso tema, in altro procedimento.

Ha concluso, poi, per il rigetto del reclamo.

Chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

**3.-** Il ricorso è ammissibile e fondato.

a) In ordine alla sua ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all'art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l'impugnazione nel caso sia stato (testualmente) *"... omissis l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia"*.

Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso.

Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della USD Rivarolese 1919 a seguito della gara disputata il 3.12.2017, risulta assunta il 19.3.2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale (in Com. Uff. n. 54 del 22.03.2018), trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile.

b) Nel merito, poi, acclarata la piena regolarità del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l'invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine del citato incontro del 3.12.2017 (punteggio: 1-1).

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUINTES 1914 DEL 21.1.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018)**

**1.-** Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, interessato dalla Corte di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND di pronunciarsi sulla validità del tesseramento, di tre calciatori di nazionalità nigeriana, da parte della ASD Valdivara 5 Terre, nella riunione del 19.3.2018 dichiarava nullo il tesseramento dei prefati calciatori, schierati nel corso della gara del Campionato di Eccellenza Ligure disputata il 21.01.2018 contro la SSDRL Rapallo Ruintes 1914.

Avverso la suindicata decisione proponeva ricorso la ASD Valdivara 5 Terre, deducendo l'erroneità del provvedimento di prime cure per la totale assenza di alcun vincolo tra i calciatori Iraanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejaianibu Abiola Bankale e Olanisakin Taiwa e società affiliate alla



Federazione nigeriana, come documentato dalla certificazione rilasciata da questa su formale richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.

Nella seduta del 23.4.2018, questa Corte accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata e dichiarava validi i tesseramenti cennati.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 107/CFA del 27.4.2018.

**2.-** Con atto 23.5.2018 l'A.S.D. Valdivara 5 Terre ha proposto ricorso per revocazione, al fine di conseguire -in riforma della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria- l'annullamento della sanzione ad essa comminata (perdita della gara per 0-3) e il ripristino del risultato registrato al termine dell'incontro (3-1 in suo favore).

Nel corso della riunione fissata per il 23.4.2018, il Patrono della ricorrente si è riportato alle argomentazioni svolte nel suo libello, illustrandole e integrandole, ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il rappresentante della Procura Federale ha contestato le avverse deduzioni e ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa che vengano ultimate le indagini che interessano i medesimi soggetti e sullo stesso tema, in altro procedimento.

Ha concluso, poi, per il rigetto del reclamo.

Chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

**3.-** Il ricorso è ammissibile e fondato.

a) In ordine alla ammissibilità, ricorre nella fattispecie in scrutinio la previsione di cui all'art.39, comma 1, lett. d) del CGS, che legittima l'impugnazione nel caso sia stato (testualmente) *"...omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia"*.

Come lumeggiato nella citata decisione di questa Corte, le attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.04.2018, dalla Federazione nigeriana in riscontro a specifiche richieste formulate dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, sono prove dirette della piena legittimità del contestato tesseramento dei citati calciatori, non valutate perché postume alla pubblicazione della decisione in discorso.

Il ricorso è, pertanto, in rito, tempestivo e ammissibile, considerato che la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, su reclamo della SSDRL Rapallo Ruentes 1914 a seguito della gara disputata il 21.1.2018, risulta assunta il 19 marzo 2018 e pubblicata il successivo 4.4.2018 e, inoltre, che la citata decisione assunta dalla Corte Sportiva Territoriale, trattandosi di ultimo grado di giudizio, risulta inappellabile.

b) Nel merito, poi, acclarata la piena regolarità del tesseramento dei tre calciatori, appare legittimo l'invocato annullamento della sanzione comminata alla ricorrente (perdita della gara 0-3), con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo alla fine dell'incontro, 3-1 per la ASD Valdivara 5 Terredi Beverino.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PAGLIARO GIANLUCA E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI 17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018)

Con ricorso in appello, il Procuratore Federale Interregionale ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018 con il quale veniva prosciolto il deferito sig. Gianluca Pagliaro, all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente-accompagnatore della A.S.D. Torre Calcio, nonché la medesima società, dalla ipotizzata

violazione dell'art.1 Bis, comma 1 C.G.S. per avere asseritamente leso, mediante l'utilizzo del profilo Instagram "luicapagliaro06", l'onore, il prestigio e il decoro dell'arbitro sig. Pierpaolo Costantini.

L'appellante Procuratore si sofferma nel gravame in particolare sulla violazione ed erronea applicazione degli artt. 1 Bis, comma 1 e 4, comma 2 C.G.S. affermando la sussistenza di elementi dal sicuro valore indiziario, quali soprattutto la incredibilità che un bambino del 2006 possa essere stato in grado di "recuperare" il contatto Instagram dell'arbitro e di articolare le frasi oggetto di censura.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 21.6.2018, l'appello è trattenuto in decisione.

Ritiene la Corte di non poter accogliere il motivo di appello.

Come correttamente ritenuto dal Tribunale Federale Territoriale, infatti, "non possono ritenersi sussistenti appaganti elementi di prova della responsabilità del Pagliaro circa la paternità delle frasi postate su Instagram difettando, nella fattispecie, anche elementi indiziari che possano far ritenere provata tale responsabilità. Vi è poi da aggiungere che dallo stesso contenuto della frase incriminata, almeno sotto il profilo grammaticale e delle abbreviazioni tipiche del linguaggio adolescenziale appare verosimile che siano da ricondurre al minore, cui era intestato il relativo profilo", minore anch'egli tesserato, con tutte le necessarie conseguenti valutazioni di spettanza della Procura.

Neppure nel presente giudizio di appello sono stati aggiunti elementi che possano far ritenere provata la responsabilità del deferito e della stessa società e va inoltre evidenziato che, in sede istruttoria, anche il Collaboratore della Procura Federale afferma che "è oggettivamente difficile stabilire con certezza chi abbia materialmente inviato il messaggio, tramite "Instagram", all'arbitro".

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 22 novembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina